



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 265 DEL 18/06/2026

OGGETTO: CHIUSURA E SGOMBERO DELL'APPARTAMENTO SITO IN VIA GIAN BATTISTA MONTI CIVICO 9 INTERNO 12, CAUSA DANNI DA INCENDIO.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 09/06/2026 l'Ufficio di Pubblica Incolumità riceveva una nota dai Vigili del fuoco (nota "m_it.COM-GE.REGISTROUFFICIALE.U.0019632.09-06-2026.h.18:55", rif. protocollo 10/06/2026 0290239.E) in merito all'intervento presso l'interno 12 del civico 9 di Via G.B. Monti, causa incendio;
- in data 11/06/2026 l'Ufficio di Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire un sopralluogo presso il civico in oggetto al fine di valutare l'eventuale adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela dell'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 54 TUEL;
- in sede di sopralluogo si poteva constatare che l'incendio si era sviluppato nel locale dispensa dell'appartamento interno 12, causando danni estesi al mobilio dell'unità abitativa ed evidenti danni da fumo; la limitata estensione dell'incendio ed il rapido intervento dei Vigili del Fuoco hanno ridotto i danni da calore, interessando solo gli impianti e gli intonaci dell'appartamento;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato – si è confermato quanto disposto dai Vigili Del Fuoco e nello specifico la chiusura e lo sgombero dell'interno 12 del civico 9

Documento sottoscritto digitalmente

di Via G.B. Monti, causa danni da incendio;

Considerato che all'interno della relazione tecnica relativa al sopralluogo del 11/06/2026 – rif. prot. 0306473.U del 16/06/2026 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da nota prot. n. 0294697.U del 11/06/2026;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;

- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente *ad interim* della Protezione Civile Dott.ssa Francesca Bellenzier, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 11/06/2026 dall'Ufficio Pubblica Incolumità – e, successivamente, con la nota prot. n. 0294697.U del 11/06/2026 - la chiusura e lo sgombero con divieto di accesso, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestato da un tecnico abilitato alla professione, per:

- appartamento int. 12 del civico 9 di Via Gian Battista Monti, causa danni da incendio;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio

Documento sottoscritto digitalmente

- Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Centro;
 - al Municipio 2 Centro Ovest, per conoscenza e quanto di competenza;
 - alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
 - ad AMIU Genova, per conoscenza;
 - alla Direzione di Area Politiche Sociali e Welfare Cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale, per quanto di competenza;
 - alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
 - all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
 - al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
 - alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.